

DELIBERA N. 358/13/CONS

ATTO DI DIFFIDA PRESENTATO DA ESPONENTI RADICALI PER LA PRESUNTA INOTTEMPERANZA DELLA SOCIETA' RAI – RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A. ALLA DELIBERA N. 354/12/CONS

L'AUTORITÀ

NELLA riunione del Consiglio del 23 maggio 2013;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”, pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – n. 177 del 31 luglio 1997, e, in particolare, l’art. 1, comma 6, lett. b), n. 9 e s.m.i.;

VISTA la propria delibera n. 223/12/CONS del 27 aprile 2012, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 138 del 15 giugno 2012, con la quale è stato adottato, ai sensi dell’art. 1, comma 9, della legge n. 249/97, il nuovo Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*”, ed, in particolare, gli articoli 3 e 7;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante “*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica*” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la deliberazione della Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, recante “*Comunicazione politica e messaggi autogestiti nei periodi non interessati da campagne elettorali o referendarie*”, approvata nella seduta del 18 dicembre 2002 ed integrata nella seduta del 29 ottobre 2003;

VISTO l’Atto di indirizzo sulle garanzie del pluralismo nel servizio pubblico radiotelevisivo approvato dalla Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi nella seduta dell’11 marzo 2003;

VISTA la delibera n. 354/12/CONS del 2 agosto 2012 , recante “*Ottemperanza alla delibera n. 222/11/CSP. Ordine alla società Rai – Radiotelevisione italiana S.p.A.*”, con la quale l’Autorità ha ordinato alla RAI di assicurare la trattazione delle iniziative intraprese dai Radicali e dal loro leader Marco Pannella sul sovraffollamento delle carceri in programmi di approfondimento che, per congrua durata e orario di programmazione, risultano maggiormente idonei a concorrere adeguatamente alla formazione di un’opinione pubblica consapevole su temi di attualità di rilevante interesse politico e sociale, entro il termine di quattro mesi a decorrere dal mese di settembre 2012;

VISTO l’atto di diffida dell’8 novembre 2012 (prot. n. 55764) con il quale l’avv. Giuseppe Rossodivita, in nome e per conto dell’on. Marco Pannella, ha diffidato la Rai ad assicurare l’esatto e adeguato adempimento della delibera n. 354/12/CONS, stigmatizzando al contempo la condotta assunta dalla concessionaria pubblica in relazione alla ritardata messa in onda di una puntata della trasmissione “Porta a Porta” registrata il 30 ottobre precedente e della quale era ospite l’on. Pannella;

VISTA la nota in data 9 novembre 2012 (prot. n. 56470) con la quale, anche alla luce delle doglianze rappresentate dall’Avv. Rossodivita nell’interesse dei Radicali con la suddetta nota dell’8 novembre u.s., gli uffici dell’Autorità, nel segnalare alla Rai l’approssimarsi della scadenza del termine fissato ai fini dell’ottemperanza, invitavano la concessionaria pubblica a comunicare le specifiche iniziative aziendali programmate in relazione alla delibera n. 354/12/CONS, specificando i programmi e le fasce orarie di trasmissione degli interventi;

VISTA la memoria inviata dalla RAI il successivo 20 novembre 2012 (prot. n. 58373) con la quale la concessionaria pubblica ha dato riscontro alla suddetta richiesta di informazioni, evidenziando quanto segue:

- nella puntata di “Porta a porta” andata in onda l’8 novembre 2012 è intervenuto il leader radicale Marco Pannella proprio sulla tematica della situazione carceraria italiana;
- la trattazione di tale tematica da parte del principale programma di approfondimento informativo della Rai costituisce di per sé adempimento alla delibera n. 354/12/CONS;
- le testate e reti Rai, nel periodo considerato, hanno inoltre adottato numerose iniziative sul tema del sovraffollamento delle carceri nell’ambito delle diverse trasmissioni di informazione (come dettagliate nello schema riepilogativo allegato alla memoria);
- i dati dell’Osservatorio di Pavia danno conto delle trasmissioni, tra quelle pianificate, già trasmesse (Porta a porta dell’8 novembre, servizio Tv7 del 26 ottobre 2012, lo speciale Tg1 del 28 ottobre 2012, Tg2 Punto di vista del 9 ottobre 2012, numerose iniziative di Cominciamo Bene in onda su Raitre);

- gli elementi forniti testimoniano l'impegno profuso dalla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo per garantire un'adeguata rappresentazione della tematica inerente gli istituti penitenziari in ottemperanza all'ordine impartito dall'Autorità.

VISTA l'ulteriore segnalazione pervenuta in data 17 dicembre 2012 (prot. n. 64674) con la quale alcuni esponenti radicali, riconducibili ai movimenti di area radicale firmatari dell'esposto di cui alla delibera n. 222/11/CSP, hanno nuovamente segnalato all'Autorità l'asserita, perdurante inottemperanza da parte della Rai all'ordine impartito con la delibera n. 354/12/CONS, chiedendo un intervento urgente nei confronti della concessionaria pubblica al fine di assicurare *"...ai cittadini l'approfondimento fino ad oggi negato, tra cui la predisposizione di una trasmissione in prima serata con la presenza di Marco Pannella"*, oltre che l'irrogazione di una sanzione pecuniaria nella misura del massimo edittale ai sensi dell'articolo 1, comma 31, della legge n. 249/97. In particolare, la pretesa inottemperanza viene imputata alla mancata trattazione della questione delle carceri nei programmi caratterizzati da un "maggiore ascolto" e, in particolare, "Ballarò", "Che tempo che fa" e "Che tempo che fa del lunedì";

VISTO l'atto di diffida del 9 gennaio 2013 (prot. n. 1176) con il quale l'avv. Giuseppe Rossodivita, in nome e per conto dell'on. Marco Pannella, ha denunciato il venir meno da parte della Rai agli obblighi di servizio pubblico in ragione della mancata ottemperanza all'ordine impartito. In particolare, nell'atto si intima all'Autorità di accertare l'inottemperanza all'ordine impartito ai fini dell'irrogazione della sanzione pecuniaria prevista dall'articolo 1, comma 31, della legge n. 249/97, e di ordinare altresì alla Rai *"di organizzare una serie di spazi di approfondimento sul tema della giustizia e del carcere in fasce di ascolto che costituiscano una specifica riparazione di quanto negato agli italiani negli ultimi anni.....ivi compresa la predisposizione di una serie di trasmissioni in prima serata con la presenza di Marco Pannella.."*;

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 3 del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici sono principi fondamentali del sistema radiotelevisivo la garanzia della libertà e del pluralismo dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva, l'obiettività, la completezza, la lealtà e l'imparzialità dell'informazione e che, ai sensi del successivo articolo 7, l'attività di informazione radiotelevisiva costituisce un servizio di interesse generale che deve garantire la presentazione veritiera dei fatti e degli avvenimenti, in modo tale da favorire la libera formazione delle opinioni e l'accesso di tutti i soggetti politici alle trasmissioni di informazione e di propaganda elettorale in condizioni di parità di trattamento e di imparzialità, nelle forme e secondo le modalità indicate dalla legge;

CONSIDERATO che ai sensi della deliberazione della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza sui servizi radiotelevisivi del 18 dicembre 2002, i programmi di informazione della concessionaria pubblica *"sono caratterizzati dalla correlazione ai temi dell'attualità e della cronaca"* e *"Nel rispetto*

della libertà di informazione, ogni direttore responsabile è tenuto ad assicurare che i programmi di informazione [omissis] attuino un'equa rappresentazione di tutte le opinioni politiche assicurando parità di condizioni [omissis]" e che nell'Atto di indirizzo sulle garanzie del pluralismo nel servizio pubblico radiotelevisivo dell'11 marzo 2003 è previsto che i programmi di approfondimento della concessionaria pubblica "devono rispettare rigorosamente, con la completezza dell'informazione, la pluralità dei punti di vista e la necessità del contraddittorio [omissis]". I Direttori di testata, inoltre, devono orientare la loro attività "al rispetto dell'imparzialità avendo come unico criterio quello di fornire ai cittadini il massimo di informazioni [omissis]".

CONSIDERATO che tali disposizioni devono essere lette alla luce delle indicazioni date dalla giurisprudenza costituzionale e, in particolare, dalla sentenza n. 155 del 24 aprile/7maggio 2002 con cui la Corte ha posto in rilievo come *"il diritto all'informazione, garantito dall'art. 21 della Costituzione, venga qualificato e caratterizzato, tra l'altro, sia dal pluralismo delle fonti cui attingere conoscenze e notizie – così da porre il cittadino in condizione di compiere le proprie valutazioni avendo presenti punti di vista e orientamenti culturali e politici differenti – sia dall'obiettività e dall'imparzialità dei dati forniti, sia infine dalla completezza, dalla correttezza e dalla continuità dell'attività di informazione erogata". "Il diritto alla completa ed obiettiva informazione del cittadino appare dunque" – prosegue la Corte - "tutelato in via prioritaria soprattutto in riferimento a valori costituzionali primari, che non sono tanto quelli.....della pari visibilità dei partiti, quanto piuttosto quelli connessi al corretto svolgimento del confronto politico su cui in permanenza si fonda....il sistema democratico". In particolare, quanto alla diffusione di notizie nei programmi di informazione, la Corte ha rilevato che tali programmi ".... certamente costituiscono un momento ordinario, anche se tra i più caratterizzanti dell'attività radiotelevisiva," precisando che "l'espressione diffusione di notizie va...intesa, del resto secondo un dato di comune esperienza, nella sua portata più ampia, comprensiva quindi della possibilità di trasmettere notizie in un contesto narrativo-argomentativo ovviamente risalente alla esclusiva responsabilità della testata";*

CONSIDERATO inoltre che con la sentenza n. 826 del 1988 la Corte Costituzionale ha riconosciuto il valore centrale che riveste in un ordinamento democratico il regime pluralistico "esterno" dell'informazione radiotelevisiva: pertanto, sottrarre alle emittenti radiotelevisive la libertà di cronaca politica e la relativa capacità di valutazione rischia di vanificare l'importanza di quel principio, esplicazione del più generale principio del pluralismo informativo;

CONSIDERATO infatti che la giurisprudenza costituzionale ha ribadito in più occasioni che l'attività di informazione radiotelevisiva, ancorché svolta nel più rigoroso rispetto dei principi a tutela del pluralismo, come esemplificati nei citati articoli 3 e 7 del citato Testo unico, deve comunque fare salva la libertà editoriale dell'emittente quale espressione del più generale principio della libera manifestazione del pensiero

sancito dall'articolo 21 della Costituzione, che si declina ulteriormente nel diritto/dovere di cronaca;

CONSIDERATO che il Tar del Lazio, con la sentenza n. 5038 del 2006, ha rilevato in particolare che *“Occorre peraltro considerare che la giurisprudenza costituzionale più recente, formatasi principalmente sulla legge n. 28/00, sembra avere ampliato l'orizzonte di riferimento ed affermato che l'imposizione alle emittenti radiotelevisive della parità di accesso delle varie forze politiche ai mezzi di informazione, nei programmi di comunicazione politica, non solo durante la campagna elettorale, ma anche nei periodi non elettorali, non impedisce alle (emittenti stesse) l'affermazione dei propri orientamenti, incidendo su modalità organizzative, che non toccano la libertà di espressione, se non sotto il profilo del dovere di osservare un comportamento neutrale ed imparziale. In particolare, proprio l'invocata sentenza della Corte costituzionale 7/5/2002, n. 155 ha precisato che la “par condicio” si concretizza in un'attività rispettosa di precisi limiti “modali” nello svolgimento delle trasmissioni, ovvero inerenti a profili organizzativi ed imprenditoriali, che non incidono sulla libertà di manifestazione del pensiero...”*;

CONSIDERATO, quanto alla pretesa ritardata messa in onda del programma “Porta a Porta” dell'8 novembre 2012, che la concessionaria pubblica ha rilevato che rientra nell'autonomia editoriale della testata decidere i tempi di trasmissione delle puntate già registrate anche tenendo conto degli eventi di attualità intervenuti. Nello specifico, nei primi giorni di novembre la cronaca politica si è concentrata sulle elezioni americane cui il programma “Porta a porta” ha infatti dedicato due puntate;

CONSIDERATO che l'Autorità, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lett. b), n. 13), della legge n. 249/97 esercita il monitoraggio dell'emittenza radiotelevisiva nazionale;

CONSIDERATO che l'Autorità, nei periodi non interessati da campagne elettorali, pubblica mensilmente sul proprio sito web i dati di monitoraggio sul rispetto del pluralismo politico-istituzionale e sociale e che i criteri di rilevazione sono resi pubblici ed illustrati nella legenda che precede le tabelle così pubblicate;

CONSIDERATO in particolare che l'attività di vigilanza finalizzata alla verifica del rispetto del pluralismo politico/istituzionale e sociale si attua attraverso il monitoraggio dell'emittenza nazionale allo scopo di accertare lo “spazio” che i soggetti politici e quelli rappresentativi delle diverse articolazioni della società hanno nella programmazione e il tempo dedicato alla trattazione dei diversi temi oggetto di dibattito pubblico;

CONSIDERATO che attraverso l'attività di monitoraggio sono rilevati i tempi effettivamente fruiti dai soggetti politici e sociali nei programmi di informazione diffusi dall'emittenza nazionale pubblica e privata, tenuto conto anche delle fasce orarie di

programmazione e che i dati oggettivi così acquisiti sono strumentali alla verifica del rispetto del pluralismo: i dati di ascolto dei singoli programmi non rilevano ai fini di tale attività di verifica;

CONSIDERATO in particolare che le funzioni di garanzia di cui è investita l'Autorità sono tese ad assicurare le condizioni perché si realizzi un effettivo pluralismo interno e che tale condizioni devono essere verificate sulla base di criteri applicabili *ex ante*;

CONSIDERATO in particolare che la verifica della fascia oraria di collocazione dei programmi è un elemento che concorre all'accertamento del rispetto del principio della "parità di trattamento" come sancito nell'art. 7, comma 2, del Testo unico al fine di garantire che i soggetti politici fruiscano di condizioni effettivamente comparabili e non si determinino, *ex ante*, anche indirettamente, situazioni di vantaggio o svantaggio per determinate forze politiche;

ESAMINATI i dati di monitoraggio relativi al periodo 1 settembre – 31 dicembre 2012;

RILEVATO dall'esame dei predetti dati che nei programmi di informazione diffusi dai canali Rai (Raiuno, Raidue, Raitre, Rainews) nel periodo considerato i Radicali hanno fruito dei seguenti tempi in relazione alla tematica delle carceri:

- nei telegiornali di un tempo di parola pari a 1 ora, 32 minuti e 58 secondi e di un tempo di antenna pari a 2 ore, 48 minuti e 46 secondi;
- nei programmi di approfondimento informativo diffusi dai medesimi canali di un tempo totale di parola pari a 1 ora, 14 minuti e 22 secondi. In particolare, su Raiuno: circa 8 minuti e 30 secondi in Domenica In- L'Arena (puntate del 14 e 28 ottobre 2012); circa 30 minuti fruiti in Porta a porta (puntate 27 settembre e 8 novembre 2012); 11 minuti totali in Unomattina (puntate 2 ottobre e 19 dicembre 2012); 1 minuto e 25 secondi in Rai Parlamento (28 settembre, 9 e 19 ottobre, 28 novembre, 20 dicembre 2012); 2 minuti e 42 secondi in Speciale Tg1 (29 ottobre 2012); su Raidue: 2 minuti e 34 secondi in Rai Parlamento (2 e 5 ottobre 2012); su Raitre: 2 minuti e 43 secondi in Agorà (21 dicembre 2012); circa 11 minuti in Cominciamo bene (20 settembre 2012); 20 secondi nella presentazione di Ballarò (18 dicembre 2012); 1 minuto e 30 secondi in Telecamere (31 dicembre 2012); 3 minuti e 18 secondi in Tg3 Linea notte (18 dicembre 2012); Rainews: 4 minuti e 22 secondi in Diritti-Altre voci noi e loro (9 novembre 2012); 17 secondi in Edicola della sera (17 dicembre 2012); 3 minuti e 24 secondi in Il punto alle 20 (1 e 2 novembre 2012); 50 secondi ne Il transatlantico (15 ottobre 2012);

RILEVATO inoltre che nel medesimo periodo oggetto di rilevazione, i notiziari e i programmi di approfondimento diffusi dai canali Rai hanno dedicato alla questione generale delle carceri e della giustizia i seguenti spazi:

- nei telegiornali un tempo complessivo di notizia pari a 8 ore, 59 minuti e 21 secondi;
- nei programmi di approfondimento diffusi dai medesimi canali Rai un tempo totale di notizia pari a 18 ore, 14 minuti e 24 secondi (di cui 4 ore circa su Raiuno, 57 minuti e 11 secondi su Raidue, 8 ore e 20 secondi su Raitre e circa 5 ore su Rainews).

CONSIDERATO che l'esame dei dati del monitoraggio relativi al periodo 1 settembre – 31 dicembre 2012 evidenzia un significativo incremento degli spazi dedicati dalla concessionaria pubblica alla trattazione in generale della tematica delle carceri, nonché un incremento dei tempi fruiti dagli esponenti radicali nell'ambito di programmi di approfondimento informativo collocati in fasce orarie (quali quella serale e del mattino) che ne garantiscono la fruizione da parte di un pubblico ampio;

ESAMINATE le istanze e le considerazioni svolte dagli esponenti nella segnalazione del 17 dicembre 2012 e nell'atto di diffida del 9 gennaio 2013;

RILEVATO che l'Autorità con la delibera n. 354/12/CONS ha ordinato alla Rai di assicurare la trattazione delle iniziative intraprese dai Radicali e dal loro leader Marco Pannella sul sovraffollamento delle carceri in programmi di approfondimento che, per congrua durata e orario di programmazione, risultano maggiormente idonei a concorrere adeguatamente alla formazione di un'opinione pubblica consapevole in considerazione dell'indubbio rilievo che la questione delle carceri e della giustizia riveste per il Paese, in quanto tema di rilevante interesse politico e sociale;

RITENUTO che dunque la *ratio* dell'ordine impartito con la delibera n. 354/12/CONS risiede nell'esigenza di assicurare la trattazione della questione delle carceri e delle iniziative assunte dai radicali in programmi di approfondimento che, anche per l'orario di programmazione, concorrono alla "*formazione di un'opinione pubblica consapevole*": per soddisfare tale esigenza è prioritario assicurare la trattazione della tematica non solo nella fascia oraria serale, ma anche in quelle fasce orarie seguite da un tipo di pubblico diverso per età, interessi e formazione che deve parimenti essere adeguatamente informato;

RITENUTO che l'Autorità, con le delibere n. 221/11/CSP e 354/12/CONS, ha riconosciuto l'importanza sociale della tematica carceraria e la necessità che l'opinione pubblica, in ossequio ai principi del pluralismo informativo, ne sia adeguatamente informata: le iniziative assunte dai Radicali rilevano in quanto connesse ad un tema di particolare rilevanza. Gli stessi esponenti radicali nell'atto di diffida del 9 gennaio 2013 hanno rilevato che "*come si evince dai dispositivi delle delibere richiamate si tratta di*

una questione che riguarda, prima ancora che un soggetto politico, un tema di fondamentale importanza per l'Italia...”.

RILEVATO inoltre che l'Autorità, nel riconoscere il particolare rilievo della questione del sovraffollamento delle carceri, ha ordinato alla concessionaria pubblica di assicurarne la trattazione al fine di rendere edotta la opinione pubblica: rientra tuttavia nella esclusiva libertà editoriale della testata scegliere le concrete modalità attraverso le quali realizzare tale obiettivo, in particolare per quel che concerne le modalità organizzative del programma, il conduttore e i personaggi eventualmente invitati a parlarne;

RITENUTO inoltre, quanto alla lamentata messa in onda da parte della Rai nel periodo considerato di trasmissioni specifiche dedicate all'attualità della cronaca politica, come le elezioni primarie del partito democratico, che la realizzazione da parte della Rai di tali trasmissioni dedicate all'attualità della cronaca politica, se da un lato costituisce estrinsecazione dell'autonomia editoriale riconosciuta a ogni emittente radiotelevisiva da una costante giurisprudenza costituzionale, dall'altro rappresenta, in particolare per la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, assolvimento dell'obbligo di informare adeguatamente l'opinione pubblica su tutti i fatti più importanti dell'attualità politica-istituzionale, in ossequio al diritto-dovere di cronaca di cui all'art. 21 della Costituzione;

RITENUTO di condividere le argomentazioni svolte dalla concessionaria pubblica nelle proprie memorie, in particolare sotto il profilo del rispetto dell'autonomia editoriale di ciascuna testata anche in relazione alla definizione dei palinsesti e alla collocazione degli interventi programmati;

RITENUTO che la concessionaria pubblica è tenuta a garantire l'accesso al sistema dell'informazione radiotelevisiva al massimo numero possibile di voci diverse, in ossequio agli articoli 3 e 7 del Testo unico, ma pur sempre nel rispetto – come chiarito a più riprese dalla Corte Costituzionale – del diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero che nella sede televisiva e, soprattutto, in ambito giornalistico-informativo, viene declinata come autonomia editoriale nella scelta di contenuti e nella composizione di palinsesti;

RITENUTA, in ossequio ai richiamati principi posti a tutela del pluralismo, la necessità di considerare tutte le iniziative assunte dalla Rai sulla questione carceraria, anche a prescindere dalla presenza dei Radicali in quanto tema di attualità la cui importanza prescinde, come più volte ribadito dalla stessa concessionaria pubblica, dal movimento politico esponente e come riconosciuto anche dagli stessi esponenti radicali, nel citato atto di diffida notificato il 9 gennaio 2013;

RILEVATO in particolare che nel periodo considerato la concessionaria pubblica ha dedicato alla questione carceraria un tempo di notizia pari a circa 18 ore nei soli programmi di approfondimento e a 9 ore nei telegiornali;

RITENUTO inoltre di non poter accogliere le doglianze degli esponenti riferite ai dati di ascolto realizzati dalle trasmissioni di approfondimento informativo diffuse dalla concessionaria pubblica nel periodo considerato e delle quali sono stati ospiti appartenenti al soggetto politico esponente in quanto, come chiarito in premessa, l'attività di vigilanza svolta dall'Autorità è finalizzata ad accertare il ricorrere delle condizioni per un effettivo rispetto dei principi di parità di trattamento e di imparzialità. Pertanto, costituisce condizione sufficiente e necessaria ai fini della verifica dell'ottemperanza all'ordine impartito con la delibera n. 354/12/CONS la trattazione delle tematiche carceraria in fasce orarie che ne garantiscano la fruizione da parte di un pubblico ampio indipendentemente dal dato di ascolto che rappresenta un elemento rilevabile solo *ex post*;

RITENUTO pertanto, in considerazione delle iniziative adottate dalla concessionaria pubblica sul tema delle carceri nel periodo 1 settembre–31 dicembre 2012, di non poter accogliere l'istanza di diffida del 9 gennaio 2013 presentata dai Radicali per denunciare l'inottemperanza all'ordine impartito con la delibera n. 354/12/CONS;

RILEVATO inoltre che, anche nel periodo successivo alla scadenza del termine fissato ai fini dell'ottemperanza, la Rai ha continuato a seguire con attenzione la tematica carceraria alla quale è stato dedicato, sino al 15 aprile u.s., un tempo di notizia pari a circa nove ore nei programmi di approfondimento;

VISTI gli atti del procedimento;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'articolo 31 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

L'archiviazione degli atti per le motivazioni di cui in premessa.

La presente delibera è pubblicata sul sito web dell'Autorità e trasmessa alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

Roma, 23 maggio 2013

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Sclafani